

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 245/46/2011

FATTO e DRITTO

Con ricorso depositato presso la segretaria di questa Commissione in data 12/10/2009 BA. Ro. impugnava il silenzio - rifiuto opposto dall'AGENZIA delle ENTRATE alla sua richiesta di rimborso dei versamenti IRAP effettuati tra il 2005 (saldo) ed il 2006 (acconto).

Esponeva la ricorrente, a conforto della sua richiesta, che negli anni in questione svolgeva l'attività di biologa come libera professionista presso il Policlinico S. Donato di San Donato Milanese valendosi esclusivamente delle strutture ospedaliere e quindi senza dipendenti e mezzi strumentali propri, ad eccezione dall'autovettura utilizzata anche per le sue necessità personali.

Si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE contestando la tesi della ricorrente ed assumendo secondo l'orientamento interpretativo della normativa relativa all'IRAP costantemente professato che anche nel caso in esame si individuavano quegli elementi aggiuntivi di organizzazione e di supporto strumentale, anche se di terzi, che costituivano la condizione necessaria a far maturare l'obbligazione tributaria sul maggiore reddito prodotto.

All'odierna udienza la Commissione in camera di consiglio ha provveduto come da dispositivo per l'accoglimento del ricorso.

Dalle circostanze esposte dalla ricorrente - e non contestate dall'A.F. emerge che l'attività professionale della BA. si svolgeva all'interno di una struttura ospedaliera che provvedeva all'organizzazione diretta del laboratorio, al lavoro dell'altro personale presente, ed alla fornitura dei beni strumentali, rispetto alle quali componenti la BA. non aveva autonomia decisionale e quindi funzionale per una maggiore produttività del suo lavoro.

Il suo reddito lavorativo quindi era esclusivamente quello prodotto dalla sua prestazione personale senza incrementi che potessero essere valorizzati ai fini IRAP

In ragione della soccombenza e dell'assenza di qualsiasi ragione di dubbio valutativo sulla posizione della contribuente, la Commissione dispone alla la rifusione delle spese di causa dall'A.F. alla ricorrente

P.Q.M.

La Commissione tributaria provincia di Milano se 46 in accoglimento del ricorso dichiara dovuto il rimborso alla ricorrente del saldo IRAP 2005 e dell'acconto IRAP 2006.

Condanna l'A.F. Alla rifusione delle spese di c a liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori.